



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/03/2012

=====

ADDI' 23/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - CANGEMI - DI PAOLANTONIO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 111

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2 e 5 della L. R. 23 dicembre 2011, n. 19, pubblicata sul supplemento ordinario n. 187 al BURL n. 48 del 28 dicembre 2011.



111 23 MAR. 2012 R

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2 e 5 della L. R. 23 dicembre 2011, n. 19, pubblicata sul supplemento ordinario n. 187 al BURL n. 48 del 28 dicembre 2011.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 127 della Costituzione;

VISTO l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);

VISTO l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;

VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

PREMESSO che in data 1° marzo 2012 è stato notificato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale contro la Regione Lazio per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2 e 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, pubblicata sul supplemento ordinario n. 187 al BURL n. 48 del 28 dicembre 2011 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)*";

PREMESSO che il ricorso suddetto è stato depositato il 2 marzo 2012, data dalla quale decorrono i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio della Regione, che scadranno il 1° aprile 2012;

CONSIDERATO che i rilievi mossi dal Governo nei confronti della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 non sono condivisibili, in quanto gli articoli 3 e 5 della legge in parola, che, rispettivamente, dispongono l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e l'aumento delle tasse automobilistiche regionali, non si pongono in contrasto con la normativa nazionale, non essendo più in vigore le disposizioni concernenti il blocco alla maggiorazione dei tributi regionali e locali, come meglio si chiarirà nell'allegato A alla presente deliberazione;



111 23 MAR. 2012 R

CONSIDERATA altresì, per quanto sopra detto, la rilevanza delle norme della legge regionale in esame, per gli effetti finanziari intanto prodotti dalla loro applicazione nello stato delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012;

RITENUTO opportuno, a tutela del provvedimento legislativo regionale sopra menzionato, per i motivi di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

all'unanimità

### DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di prendere atto dei motivi a tutela della l.r. 19/2011 illustrati nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2 e 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, pubblicata sul supplemento ordinario n. 187 al BURL n. 48 del 28 dicembre 2011 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2011, n. 25)*", dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 23 MAR. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 111 *Pr*

DEL 23 MAR 2012



*Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, pubblicata sul supplemento ordinario n. 187 al BURL n. 48 del 28 dicembre 2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)".*

In merito al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, avverso gli articoli 3, comma 2 e 5 della legge regionale in epigrafe, promosso dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 24 febbraio 2012 e notificato alla Regione in data 1° marzo 2012, si osserva quanto segue.

Il Governo ha impugnato gli articoli 3 e 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, che, rispettivamente, dispongono l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e l'aumento delle tasse automobilistiche regionali, ritenendoli in contrasto con le disposizioni statali che sospendono il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato e specificamente con gli articoli 1, comma 7, del d.l. 93/2008, 77 bis, comma 30 e 77 ter, comma 19, del d.l. 112/2008 e 1, comma 123, della l. 220/2010.

I rilievi mossi dal Governo partono dal presupposto che sia tuttora vigente il blocco alla maggiorazione dei tributi regionali e locali disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 e confermato dagli articoli 77 bis, comma 30 e 77 ter, comma 19, del d.l. 112/2008 nonché 1, comma 123, della l. 220/2010, presupposto che non può essere condiviso alla luce del quadro normativo di seguito illustrato.

L'articolo 1, comma 7, del d.l. 93/2008 ha disposto la sospensione del potere delle Regioni di stabilire aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, subordinando la rimozione di tale vincolo alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale. E' rimasta tuttavia ferma la facoltà delle Regioni di attivare la leva fiscale in aumento per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari (art. 1, c. 174 della l. 311/2004 e art. 1, c. 796, lett. b), della l. 296/2006) o per fare fronte ad eventi calamitosi (l. 225/1992, art. 5 come modificato dall'art. 2, c. 2 quater, del d.l. 225/2010, conv. in l. 10/2011).

Tale sospensione è stata successivamente "confermata" dagli articoli 77 bis, comma 30 e 77 ter, comma 19, del d.l. 112/2008 nonché dall'articolo 1, comma 123, della l. 220/2010, richiamando tuttavia, quale condizione per la rimozione del vincolo, l'attuazione del federalismo fiscale (e non più la definizione di un nuovo patto di stabilità interno).

L'articolo 1, comma 11, del d.l. 138/2011, emanato successivamente all'approvazione del d.lgs. 68/2011 e del d.lgs. 23/2011 (attuativi rispettivamente del federalismo regionale e municipale), ha previsto espressamente che la sospensione degli aumenti disposta dal d.l. 93/2008 e confermata dal d.l. 220/2010, non si applica dal 2012 all'addizionale comunale all'IRPEF. Il comma 10 dello stesso articolo 1 ha anticipato la possibilità di aumentare o diminuire l'addizionale regionale Irpef dal 2012, senza tuttavia menzionare la stessa esplicita deroga al blocco prevista per l'addizionale Irpef dei comuni.



Da ultimo l'articolo 13, comma 14, lettera a), del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, ha abrogato l'articolo 1, comma 7, del d.l. 93/2008.

Dal quadro normativo illustrato si desume, senz'ombra di dubbio, che la disposizione statale che si assume violata, ovvero l'articolo 1, comma 7, del d.l. 93/2008, non esiste più, in quanto abrogata e che l'ulteriore normativa invocata (articoli 77 bis, comma 30 e 77 ter, comma 19, del d.l. 112/2008 nonché articolo 1, comma 123, della l. 220/2010) non producendo, per lo stesso dettato letterale, effetti novativi della disposizione "madre" del d.l. 93/2008, ma meri effetti confermativi della stessa, è da considerarsi implicitamente abrogata e quindi non invocabile come parametro di legittimità delle disposizioni regionali impugnate.

A conferma di tale tesi, vi è la circostanza che l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, nel prevedere la deroga al blocco della maggiorazione dei tributi con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, rinvia espressamente al d.l. 93/2008, rubricando al contempo l'articolo 1, comma 123, della l. 220/2010 a mera norma di conferma ("la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360").

L'abrogazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 93/2008, cui gli articoli 77 bis, comma 30 e 77 ter, comma 19, del d.l. 112/2008 e 1, comma 123, della l. 220/2010 rinviano, comporta dunque un'abrogazione tacita degli stessi per incompatibilità con le nuove disposizioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 delle preleggi ("Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore"). Tale interpretazione costituisce applicazione del principio generale dell'ordinamento "lex posterior derogat priori", a norma del quale viene accordata preferenza alla legge successiva, al fine di risolvere le antinomie presenti nel sistema.

In ogni caso, è necessario sottolineare che la condizione posta alla base dello sblocco della potestà impositiva regionale - l'attuazione del federalismo fiscale - si deve necessariamente intendere realizzata con l'approvazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con il quale il legislatore nazionale definisce le fonti di finanziamento, i meccanismi di perequazione nonché i caratteri dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in coerenza con la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 e sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. L'utilizzazione di termini diversi per identificare il momento di attuazione del federalismo fiscale (il 2013, anno nel quale ha avvio in via transitoria il nuovo assetto di finanziamento e perequazione delle Regioni; il 2015, anno nel quale sono approvati i decreti correttivi; il 2017, anno nel quale ha avvio in via definitiva il nuovo assetto di finanziamento e perequazione) comporterebbe, al contrario, un'indeterminatezza di tale termine, che verrebbe lasciato alla discrezionale valutazione del Governo e non consentirebbe alle Regioni e agli enti locali una tempestiva e consapevole conoscenza circa l'effettiva operatività delle leve fiscali previste dalla normativa nazionale, con evidente compressione dell'autonomia finanziaria ad essi garantita dall'articolo 119 della Costituzione.



Si evidenzia, in fine, che l'articolo 4, comma 4, del d.l. 16/2012, ancora non convertito, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 77 bis, comma 30 e dell'articolo 77 ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 nonché dell'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, facendo salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto stesso.

In conclusione può affermarsi che gli articoli 3 e 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 sono pienamente legittimi e conformi alla normativa statale di riferimento e che, qualora il d.l. 16/2012 fosse convertito in legge, cesserebbe comunque la materia del contendere.



19/12/2011  
della Presidenza